

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005

del 12 giugno 2003

I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

¹L'accordo regola l'accesso alle scuole universitarie professionali sul piano intercantonale, nonché i contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.

²Esso ha pure lo scopo di promuovere la perequazione degli oneri tra i cantoni e il libero accesso agli studi, e mira a ottimizzare l'offerta della formazione delle scuole universitarie professionali. Contribuisce inoltre ad armonizzare la politica delle scuole universitarie in Svizzera.

Art. 2 Sussidiarietà rispetto ad altri accordi

Gli accordi intercantionali che regolano la corresponsabilità o il cofinanziamento di una o più scuole universitarie professionali prevalgono sul presente accordo, a condizione che i contributi finanziari stipulati dai suddetti accordi siano nell'insieme almeno equivalenti a quelli previsti dal presente accordo (sezione II) e che la parità di trattamento delle studentesse e degli studenti sia garantita (articolo 3, capoverso 2; articolo 6 e 7).

Art. 3 Principi

¹Il cantone di domicilio delle studentesse e degli studenti partecipa ai costi di formazione di quest'ultimi, versando contributi

alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.

²Le istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali accordano alle studentesse e agli studenti di tutti i cantoni concordatari gli stessi diritti. I cantoni che non sono essi stessi responsabili di una scuola universitaria professionale obbligano quelle che si trovano sul loro territorio a rispettare la parità di trattamento.

Art. 4 Cicli di studio oggetto di contributi

¹I contributi sono versati per i cicli di studio che permettono di ottenere un diploma di una scuola universitaria professionale cantonale o intercantonale riconosciuto sia in virtù della legge federale sulle scuole universitarie professionali sia in virtù dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Quando i cicli di studio sono a due livelli (Bachelor e Master) entrambi i cicli di studio hanno diritto a dei contributi.

²Per i cicli di studio riconosciuti che sono gestiti da enti privati, ma il cui finanziamento è parallelamente assicurato da uno o più cantoni, sono versati contributi nella misura in cui la Commissione ASUP decida in tal senso, e i cantoni che partecipano al loro finanziamento forniscano per le proprie studentesse e i propri studenti contributi almeno equivalenti a quelli previsti dal presente accordo.

³Su domanda del cantone sede, la Commissione ASUP può stabilire il versamento di contributi a favore di altri cicli di studio riconosciuti. In questo caso, solo i cantoni che si sono espressamente dichiarati pronti a versare i contributi saranno tenuti a farlo.

Art. 5 Cantone di domicilio

E' considerato cantone di domicilio:

- a. il cantone di origine per le studentesse e gli studenti di nazionalità svizzera i cui genitori risiedono all'estero o che,orfani di padre e di madre, vivono all'estero; nel caso vi fos-

- sero più origini cantonali, è presa in considerazione la più recente,
- b. il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi che hanno raggiunto la maggiore età e che sono orfani di padre e di madre, o i cui genitori risiedono all'estero; è riservata la lettera d,
 - c. il cantone in cui si trova il domicilio civile per gli stranieri che hanno raggiunto la maggiore età e che sono orfani di padre e di madre, o i cui genitori risiedono all'estero; è riservata la lettera d,
 - d. il cantone in cui le studentesse e gli studenti maggiorenni hanno risieduto senza interruzione per almeno due anni e in cui hanno esercitato - senza essere contemporaneamente in formazione - un'attività lucrativa che abbia permesso loro di essere finanziariamente indipendenti; la gestione di un nucleo familiare e il compimento del servizio militare sono pure considerati attività lucrative, e
 - e. in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova il domicilio civile dei genitori o la sede dell'autorità tutoria competente in ultimo luogo al momento in cui la studentessa o lo studente incomincia gli studi.

Art. 6 Trasferimento di studentesse e studenti

Se la capacità di accoglimento di una scuola è esaurita, le candidate e i candidati agli studi rispettivamente le studentesse e gli studenti possono essere assegnati ad altre scuole, nella misura in cui queste ultime dispongono di posti liberi. La Commissione ASUP designa la procedura e l'autorità competente per i trasferimenti.

Art. 7 Trattamento di studentesse e studenti provenienti da cantoni non concordatari

¹Le studentesse e gli studenti come pure le candidate e i candidati agli studi provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento. Essi possono avere accesso ad una scuola solo dopo che le studentesse e gli studenti provenienti dai cantoni concordatari vi siano stati ammessi.

²Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo devono versare, oltre alle tasse individuali, un importo almeno equivalente ai contributi forniti dai cantoni concordatari.

II. Contributi

Art. 8 Base di calcolo

¹I contributi sono fissati in forma di somme forfetarie per studente e studentessa.

²La Conferenza dei cantoni concordatari può decidere, su proposta della Commissione ASUP, d'applicare un altro modello d'indennizzo per certi o per tutti i cicli di studio. Queste decisioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della Conferenza.

Art. 9 Ammontare del contributo

¹I cicli di studio sono raggruppati secondo i campi di studio.

²Per definire i contributi, sono determinanti gli importi spesi in media per la formazione di ogni gruppo, cioè i costi di gestione, previa deduzione delle tasse di studio individuali, delle spese d'infrastruttura e delle sovvenzioni federali, se il ciclo di studio ne beneficia.

³I contributi sono fissati in modo che ogni gruppo copra l'85% dei costi di formazione. La competenza di definire i contributi spetta alla Conferenza dei cantoni concordatari. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della Conferenza.

Art. 10 Riduzione in caso di tasse di studio elevate

Le scuole possono percepire delle tasse di studio individuali appropriate. La Commissione ASUP fissa gli importi minimi e massimi riscuotibili per ciclo di studio. Se queste tasse superano

la soglia massima fissata dalla Commissione ASUP, l'ammontare dei contributi per il ciclo di studio in questione viene ridotto.

III. Esecuzione

Art. 11 Conferenza dei cantoni concordatari

¹La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dell'insieme dei rappresentanti dei cantoni che hanno aderito all'accordo, in ragione di un rappresentante per cantone. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.

²La Conferenza deve assolvere i seguenti compiti,

- a. nomina della Commissione ASUP e del suo presidente o della sua presidente,
- b. nomina dell'istanza arbitrale,
- c. definizione dei contributi secondo l'articolo 9,
- d. definizione di un modello d'indennizzo diverso secondo l'articolo 8,
- e. accettazione del rapporto della Commissione ASUP.

³La Conferenza emana prescrizioni sulla durata dell'obbligo di versamento dei contributi in merito ad ogni ciclo di studio.

Art. 12 Commissione ASUP

¹In vista dell'esecuzione del presente accordo, la Conferenza dei cantoni concordatari istituisce una Commissione dell'accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (Commissione ASUP).

²La Commissione ASUP è costituita da nove membri nominati per un periodo di quattro anni. Due membri sono proposti dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

³La Commissione deve assolvere in particolare i seguenti compiti,

- a. controllo dell'esecuzione dell'accordo, e in particolare del segretariato,
- b. redazione di un rapporto annuale per la Conferenza dei cantoni concordatari,
- c. proposte per determinare l'ammontare dei contributi e la durata dell'obbligo di versamento dei contributi in merito ad ogni ciclo di studio,
- d. proposte per determinare un modello d'indennizzo diverso secondo l'articolo 8,
- e. definizione dell'importo minimo e massimo delle tasse di studio individuali,
- f. regolamentazione della fatturazione, del pagamento dei contributi, dei termini delle date di scadenza, nonché degli interessi di mora,
- g. classificazione dei cicli di studio riconosciuti da poco o per i quali è in corso una procedura di riconoscimento secondo l'articolo 9, capoverso 1 e l'articolo 21.

Art. 13 Segretariato

Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

Art. 14 Lista dei cicli di studio aventi diritto ai contributi

I cicli di studio aventi diritto ai contributi e l'ammontare dei contributi sono menzionati in un allegato.

Art. 15 Determinazione del numero di studentesse e studenti

¹Il numero delle studentesse e degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale di statistica.

²Ogni scuola redige per il cantone debitore una lista nominativa delle studentesse e degli studenti in funzione dei gruppi. La lista indica il cantone di domicilio determinante delle studentesse e degli studenti, stabilito conformemente all'articolo 5.

Art. 16 Costi di esecuzione dell'accordo

I costi di esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari e sono determinati in funzione del numero delle loro studentesse e dei loro studenti. La fatturazione avviene annualmente. Se è necessario procedere ad analisi straordinarie che riguardano solo alcuni cantoni o alcune scuole, la Commissione ASUP può imputare i relativi costi ai cantoni in questione.

IV. Rimedi di diritto

Art. 17 Istanza arbitrale

¹La Conferenza dei cantoni concordatari istituisce un'istanza arbitrale che comprende sette membri e di cui designa il presidente o la presidente.

²L'istanza arbitrale delibera in gruppi di tre membri; nessun membro deve in questo caso provenire dai cantoni direttamente interessati.

³L'istanza arbitrale decide definitivamente le controversie concernenti:

- a. il numero di studentesse e studenti,
- b. il domicilio determinante, e
- c. l'obbligo di pagamento di contributi da parte dei cantoni.

⁴Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (RS 279).

Art. 18 Tribunale federale

Con riserva dell'articolo 17, ogni vertenza tra cantoni in relazione al presente accordo può essere oggetto di azioni di diritto pubblico presso il Tribunale federale in applicazione dell'ar-

articolo 83, capoverso 1, lettera b, della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943¹.

V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 Adesione

Le dichiarazioni d'adesione devono essere comunicate al Segretario generale della CDPE. Con la loro adesione, i cantoni si impegnano a fornire, nella forma prescritta, i dati necessari all'esecuzione del presente accordo.

Art. 20 Entrata in vigore

L'accordo entra in vigore all'inizio dell'anno di studi 2005/2006, a condizione che almeno quindici cantoni vi abbiano aderito.

Art. 21 Scuole universitarie professionali in corso di riconoscimento

La Commissione ASUP classifica e designa i cicli di studio per i quali devono essere versati contributi durante la procedura di riconoscimento. Per tale decisione è determinante la probabilità di un esito favorevole della procedura di riconoscimento (articolo 4, capoverso 1). Deve essere richiesta una presa di posizione della commissione di riconoscimento competente.

Art. 22 Disdetta dell'accordo

¹L'accordo può essere disdetto ogni anno, entro il 30 settembre, il termine di disdetta è di due anni. La disdetta, scritta, è da inviare alla Commissione ASUP. Il primo termine di disdetta è il 30 settembre 2008.

²In caso di disdetta dell'accordo da parte di un cantone, quest'ultimo mantiene verso le studentesse e gli studenti già

¹ RS 173.110

iscritti al momento della disdetta, gli obblighi derivanti dall'accordo e ciò fino alla conclusione dei loro studi. Le studentesse e gli studenti mantengono ugualmente il loro diritto di parità di trattamento, secondo l'articolo 3.

Art. 23 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Esso gode in tal caso degli stessi diritti e deve assolvere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari. Le scuole universitarie professionali o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali riconosciuti secondo la legislazione del Liechtenstein hanno gli stessi diritti delle scuole universitarie professionali o dei cicli di studio delle scuole universitarie professionali corrispondenti riconosciuti secondo la legislazione svizzera.

Decisione della Conferenza dei cantoni concordatari
del 12 giugno 2003

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario
Fritz Wüthrich

L'allegato è pubblicato separatamente.